

## Note metodologiche

### 1) Il Registro Asia-Gruppi

I due Regolamenti europei che trattano i gruppi di imprese sono il Regolamento comunitario n. 696/1993 sulle unità statistiche per l'osservazione e l'analisi del sistema produttivo nella Comunità e il Regolamento comunitario n. 177/2008<sup>1</sup> per il coordinamento comunitario nella realizzazione degli archivi delle imprese a fini statistici.

Il Regolamento n. 696/1993<sup>2</sup> definisce il gruppo di imprese come “un'associazione di imprese retta da legami di tipo finanziario e non”, avente “diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili” e in grado di “unificare alcuni aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità”. Il gruppo si caratterizza come “l'entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono”.

Tale definizione, sufficientemente generale per poter cogliere le molteplici configurazioni dei gruppi di imprese, non fornisce criteri immediati per una sua implementazione negli archivi statistici nei quali, secondo il Regolamento n. 177/2008, devono essere registrati i legami di controllo tra le imprese sia a livello nazionale che a livello multinazionale e alcune caratteristiche salienti del gruppo di appartenenza.

A questa esigenza operativa ha risposto la metodologia armonizzata messa a punto da Eurostat in collaborazione con gli Istituti statistici dei Paesi membri, nell'ambito del Working Group “Enterprise Groups” e pubblicata nel capitolo 21 del Recommendation Manual on Business Registers.

La metodologia non presuppone l'individuazione di fonti amministrative o statistiche identiche per struttura e contenuto in tutti i Paesi membri, ma fornisce concetti base e criteri operativi applicabili a prescindere dalle specifiche fonti disponibili, sufficienti a garantire la confrontabilità internazionale delle statistiche prodotte. In particolare stabilisce che il legame di associazione, indicato dal Regolamento n. 696/1993, debba concretizzarsi a fini operativi in un effettivo legame di controllo, esercitato, in via diretta o indiretta, da parte del vertice del gruppo su tutte le altre imprese che lo compongono. Un altro criterio importante è che per poter ricostruire i gruppi a fini statistici ogni impresa registrata nell'Archivio deve essere attribuita univocamente ad uno e un solo gruppo di imprese. I criteri operativi, improntati ai principi di oggettività, osservabilità e misurabilità delle informazioni utilizzate a fini statistici, prevedono che per poter istituire un legame di controllo tra imprese debba realizzarsi almeno una delle seguenti condizioni:

- Un soggetto giuridico controlla direttamente, attraverso il possesso del 50 per cento più uno dei diritti di voto, una società di capitale;
- Un soggetto giuridico controlla indirettamente, tramite altre società controllate, una terza società di capitale;
- Una società consolida integralmente il bilancio di un'altra società di capitale, anche se possiede una quota inferiore al 50 per cento dei diritti di voto;
- Più soggetti giuridici dichiarano alla competente autorità di vigilanza di controllare, in accordo tra loro, una società quotata sul mercato regolamentato del Paese membro.

### 2) La costruzione e l'aggiornamento del registro Asia-Gruppi

Le informazioni utilizzate dall'Istat per la costruzione dell'Archivio statistico dei gruppi di imprese provengono tutte da fonti amministrative e specificatamente da: 1) le dichiarazioni sulla struttura delle partecipazioni rilevanti rese alla Commissione nazionale per le società e la borsa; 2) le dichiarazioni degli elenchi dei soci delle società di capitale iscritti al Registro delle imprese, gestito dalle Camere di Commercio; 3) le informazioni desumibili dai bilanci civilistici e consolidati delle società di capitale.

Il riferimento normativo della prima fonte è l'articolo 120 del Testo unico finanziario d.lgs. n. 58/1998, relativo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti alla Consob. L'obbligo riguarda

<sup>1</sup> Il registro Asia nasce in base al Regolamento del Consiglio europeo n.177/2008 del 20 febbraio 2008, che stabilisce una struttura comune per i registri di impresa utilizzabili ai fini statistici.

<sup>2</sup> Regolamento del Consiglio europeo n. 696/1993 del 15 marzo 1993 relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità, Official Journal n. L76/1-11, del 30 marzo 1993.

tutti “coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al due per cento del capitale<sup>3</sup>” (comma 2), e “tutte le società con azioni quotate che partecipano in misura superiore al 10 per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata. anche estere” (comma 3).

La seconda fonte si basa sul terzo comma dall'articolo 2435 del codice civile relativo all'obbligo di pubblicazione dell'elenco soci e dei titolari di diritti su azioni o quote delle società residenti in Italia non quotate in mercati regolamentati. Gli amministratori sono tenuti a depositare presso le Camere di commercio “l'elenco dei soci (persone fisiche e giuridiche, residenti e non), riferito alla data di approvazione del bilancio con l'indicazione del numero delle azioni o quote possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime”. La dichiarazione deve essere resa la prima volta in fase di costituzione della società e annualmente entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio<sup>4</sup>.

Queste due prime fonti coprono tutta la popolazione delle società di capitale (quotate e non) e forniscono una base di dati in cui l'informazione sulla struttura proprietaria è organizzata secondo un sistema di tipo bottom-up<sup>5</sup>.

La terza fonte informativa utilizzata per la realizzazione dell'archivio dei gruppi è costituita dai bilanci civilistici e consolidati delle società di capitale, per quanto attiene alle informazioni sulle partecipazioni dirette e indirette in essi riportate, secondo quanto richiesto dall'articolo 2427, punto 5) del codice civile e l'articolo 39 del d.lgs. n. 127/1991.

Rispetto alle due precedenti fonti quest'ultima presenta una struttura di tipo top-down<sup>6</sup> delle informazioni, che consente non solo un raffronto immediato, ma anche il recupero, ai fini della copertura, di alcune unità inadempienti rispetto all'obbligo di dichiarazione dell'elenco soci. Inoltre i bilanci consolidati forniscono l'elenco delle partecipazioni di controllo dei principali gruppi italiani in società estere e indicazioni di carattere qualitativo per l'individuazione del controllo di fatto nel caso di joint ventures.

La metodologia di integrazione delle diverse fonti amministrative, partendo dai dati elementari sulla struttura delle partecipazioni dirette di tutte le società di capitale, individua i legami di controllo, esercitati sia direttamente che indirettamente, cui è soggetta ogni società di capitale secondo i criteri sopra riportati. Per ciascuna società controllata viene individuata la sua controllante prossima, definita come “il primo soggetto fisico o giuridico che in linea gerarchica esercita per prima su di essa un controllo diretto o indiretto”. La struttura del gruppo è infine ricostruita attraverso la sequenza continua dei legami tra le controllanti prossime, fino alla attribuzione del vertice ultimo all'intero gruppo.

Nel caso di gruppi multinazionali a controllo ultimo estero la catena di controllo ricostruibile attraverso questa metodologia si interrompe alla prima controllante prossima non residente, in questo caso si parla di gruppi multinazionali troncati presenti nell'archivio. Queste strutture costituiscono la popolazione di riferimento della Rilevazione sulle attività internazionali delle imprese (Inward FATS) svolta dall'Istat a partire da un campione selezionato dall'archivio. che rileva l'informazione sul controllo ultimo estero. Tale informazione, di natura statistica, viene utilizzata per aggiornare - relativamente alle imprese comprese nel campione e rispondenti alla rilevazione - l'archivio stesso per quanto riguarda il vertice ultimo dei gruppi e la loro nazionalità estera.

---

<sup>3</sup> Al comma 1 si specifica che “per capitale di società per azioni” si deve intendere “quello rappresentato da azioni con diritto di voto”.

<sup>4</sup> L'elenco integrale dei soci viene ripresentato solo in caso di variazioni. Per la costruzione dell'archivio gruppi vengono presi in considerazione solo i soci possessori di diritti di proprietà e di usufrutto sulle azioni.

<sup>5</sup> La struttura dell'informazione fornisce, per ciascuna società di capitale, l'elenco di tutti i suoi soci e quindi consente di ricostruire la catena di controllo del gruppo dal basso verso l'alto.

<sup>6</sup> La struttura dell'informazione fornisce, per ciascuna società di capitale che dichiara partecipazioni di controllo nel bilancio civilistico o consolidato, l'elenco di tutte le controllate (a vario livello e secondo diversi criteri) e quindi consente di ricostruire il gruppo (anche se non completamente) dall'alto verso il basso.

## Glossario

**Branches:** Per branches si intendono le unità locali di imprese estere residenti in territorio nazionale.

**Classificazione delle attività economiche (Ateco 2007):** La nuova classificazione delle attività economiche Ateco 200, in vigore dal 1° gennaio 2008, costituisce la versione nazionale della nuova classificazione europea delle attività economiche Nace Rev. 2, profondamente diversa dalla precedente.

**Controllata (impresa):** per unità controllata si intende l'unità giuridica controllata direttamente o indirettamente dal vertice.

**Indice di asimmetria dimensionale:** L'indice di asimmetria dimensionale è un indice di dispersione dato da:  $J = (1 - MA/ME) * 100$ , dove MA è la media aritmetica e ME la media entropica. La media entropica è data da:  $ME = \exp(\sum_j L_{ij} / L_{i \log L_{ij}})$ , dove  $L_i$  è il numero di addetti totali del gruppo i-esimo e  $L_{ij}$  è la quota di occupazione dell'impresa j-esima appartenente al gruppo i-esimo. Mentre la media aritmetica è influenzata dalla elevata numerosità delle imprese di piccola dimensione, la media entropica - che è una particolare media geometrica pesata in cui i pesi sono proporzionali all'intensità del carattere posseduto dalle unità - tende ad essere maggiormente rappresentativa delle unità di grandi dimensioni. Dunque, tanto maggiore è la distanza tra le due medie, per ciascun gruppo, tanto più elevato è il valore dell'indice e tanto maggiore il grado di asimmetria nella distribuzione dimensionale delle imprese che lo compongono. Un valore dell'indice prossimo a 100 indica la presenza di una o poche imprese di grandi dimensioni e di molte unità di dimensioni relativamente più ridotte all'interno dello stesso gruppo, mentre un valore prossimo a zero indica gruppi composti da imprese con una dimensione media omogenea tra di loro.

**Imprese attive:** Per imprese attive si intendono le imprese che hanno svolto un'attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento.

**Intestazione fiduciaria:** L'intestazione fiduciaria sorge con un contratto di mandato in base al quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce un diritto ad un altro soggetto (il fiduciario), con l'obbligo di quest'ultimo di esercitarlo per il soddisfacimento di determinati interessi del trasferente o di un terzo o comuni a lui ed al trasferente od al terzo. Con l'intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, in trasparenza e riservatezza, per conto del fiduciante, il suo patrimonio. La proprietà di quest'ultimo rimane del fiduciante mentre il fiduciario agisce in base alle direttive impartite dal primo.

**Gruppo di imprese:** Per gruppo di imprese si intende una associazione di unità legali controllate da una unità vertice; il Regolamento comunitario n. 696/1993 definisce il gruppo di imprese come un'associazione di imprese retta da legami di tipo finanziario e non", avente "diversi centri decisionali, in particolare per quel che concerne la politica della produzione, della vendita, degli utili" e in grado di "unificare alcuni aspetti della gestione finanziaria e della fiscalità". Il gruppo si caratterizza come "l'entità economica che può effettuare scelte con particolare riguardo alle unità alleate che lo compongono".

**Gruppo di imprese residenti:** Per gruppo di imprese residenti si intende il gruppo formato soltanto da unità giuridiche residenti nello stesso paese.

**Gruppo multinazionale:** Per gruppo multinazionale si intende il gruppo di imprese che ha almeno due imprese o due unità giuridiche localizzate in paesi diversi.

**Gruppo troncato:** Per gruppo troncato si intende parte del gruppo multinazionale costituito dalle unità residenti sul territorio nazionale.

**Vertice:** Per vertice di un gruppo si intende l'unità giuridica che controlla le unità giuridiche del gruppo e che non è controllata da nessun'altra unità giuridica.

**Vertice non residente:** Per vertice non residente si intende l'unità vertice residente fuori dal territorio nazionale.

**Vertice residente:** Per vertice residente si intende l'unità vertice residente nel territorio nazionale.

**Persona fisica:** Il concetto di controllo implica che le persone fisiche possono far parte di una catena di controllo solo se si trovano alla sommità della struttura.

**Società di capitali:** Sono considerate società di capitali le società costituite in forma di Spa. Srl. Sapa. cooperative, consorzi di diritto privato, altre forme di cooperazione tra imprese, imprese costituite all'estero che svolgono attività economica in Italia, autorità indipendenti, enti pubblici economici, aziende speciali e aziende pubbliche di servizi.

**Unità residente:** “Una unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese – ossia quando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio”. Pertanto, sono considerate residenti anche le unità residenti fittizie. definite come “quelle parti di unità non residenti che hanno un centro di interesse economico (ossia, nella maggioranza dei casi, che svolgono operazioni economiche per un anno o più o che attendono a un'attività di costruzione per un periodo inferiore a un anno se il prodotto costituisce investimenti fissi lordi) sul territorio economico del paese.” SEC 1995.